

Legislazione

norme nazionali

Legge di bilancio e norme in materia di rifiuti: il quadro sinottico

a cura di Francesco Petrucci

Redazione normativa di Reteambiente

Parlamento italiano

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

(So n. 62 L alla Gu 31 dicembre 2018 n. 302)

La **legge 30 dicembre 2018, n. 145** in vigore dal 1° gennaio 2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” contiene disposizioni a tutto campo in materia di finanza pubblica e diverse disposizioni in materia di rifiuti e bonifiche che riepiloghiamo nella seguente Tabella.

Articolo 1	Argomento
<p>73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.</p> <p>74. Il credito d’imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.</p> <p>75. Il credito d’imposta di cui al comma 73 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.</p>	<p>Le disposizioni riconoscono alle imprese un credito d’imposta per gli anni 2019 e 2020 nella misura del 36% delle spese sostenute per l’acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; – imballaggi biodegradabili e compostabili (secondo la normativa Uni En 13432:2002) o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. <p>Lo scopo è quello di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.</p> <p>Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui sopra.</p> <p>Un successivo decreto interministeriale (Ambiente-Sviluppo economico-Finanze) da adottare entro il 1° aprile 2019 definirà i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.</p> <p>La misura in parola è sostitutiva dell’agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dall’articolo 1, commi 96-99 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017). Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa (contenuta nell’articolo 1, comma 97 della medesima legge).</p>

(segue)

(segue)

(segue)

Articolo 1	Argomento
<p>(segue)</p> <p>76. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74.</p> <p>77. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I conseguenti risparmi sono destinati alla copertura dell'onere derivante dal comma 74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</p>	
<p>751. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque";</p> <p>b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale".</p> <p>752. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato.</p>	<p>La norma modifica l'articolo 228 del Dlgs 152/2006 al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale.</p> <p>In particolare la novità prevede che i produttori e importatori di pneumatici siano obbligati a provvedere, con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (Pfu) pari in peso a 95 ogni 100 immessi sul mercato.</p> <p>In precedenza l'obbligo era 90 su 100 come stabilito dall'articolo 9, comma 4 del regolamento Pfu 82/2011 che viene conseguentemente abrogato.</p> <p>Inoltre produttori e importatori o le loro eventuali forme associate, dovranno utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale Pfu per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.</p>
<p>799. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 è abrogato.</p> <p>800. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,</p> <p>(segue)</p>	<p>Le disposizioni prevedono la soppressione dell'autorizzazione di spesa per l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra (30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per 15 anni). Le risorse (poco più di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) sono destinate all'incremento del "Fondo bonifiche" istituito dall'articolo 1, comma 476, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).</p> <p>Le somme aggiuntive sono finalizzate alla realizzazione di interventi ambientali nel territorio della Regione Campania, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del Dlgs 152/2006, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del citato Dlgs 152/2006, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.</p> <p>Spetterà al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 1° maggio 2019 (120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge), adottare un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti di cui sopra.</p>

(segue)

(segue)

Articolo 1	Argomento
<p>(segue)</p> <p>le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti di cui al periodo precedente. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica" sono inserite le seguenti: "dei siti contaminati" e le parole: "dei siti di interesse nazionale" sono soppresse.</p> <p>801. Il fondo di cui al comma 800 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.</p>	
<p>802. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-ter è inserito il seguente:</p> <p>"Articolo 226-<i>quater</i>– (Plastiche monouso) – 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:</p> <p>a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;</p> <p>b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;</p> <p>c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.</p> <p>2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:</p> <p>a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;</p> <p>b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:</p> <p>1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;</p> <p>2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;</p> <p>c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;</p> <p>d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.</p> <p>3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:</p> <p>a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;</p> <p>(segue)</p>	<p>La disposizione introduce l'articolo 226-<i>quater</i> nel Dlgs 152/2006 rubricato "Plastiche monouso".</p> <p>Senza prevedere alcun incentivo o agevolazione per gli operatori di settore, la disposizione "invita" i produttori ad adottare su base volontaria e in via sperimentale (nel periodo 2019-2023) una serie di comportamenti che perseguano l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea 16 gennaio 2018 "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare".</p> <p>In particolare la norma prevede che i produttori, volontariamente e sperimentalmente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> – adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo; – producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale; – utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso. <p>Per realizzare questi obiettivi i produttori promuovono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili; – l'elaborazione di standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione, nonché per la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo e per lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso e l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

(segue)

(segue)

Articolo 1	Argomento
<p>(segue)</p> <p>b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzo, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;</p> <p>c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.</p> <p>4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo”.</p>	
<p>954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.</p> <p>955. Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 954 è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.</p> <p>956. Il Gestore dei servizi energetici – Gse Spa forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:</p> <p>a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999;</p> <p>b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954;</p> <p>c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.</p> <p>957. Le disposizioni di cui ai commi da 954 a 956 cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione di cui al comma 954, salvo che nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954;</p> <p>b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;</p> <p>c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954.</p>	<p>Agevolazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas delle imprese agricole.</p> <p>La norma in particolare stabilisce che fino alla data di pubblicazione del Dm sugli incentivi per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (attualmente in fase di definizione dopo il parere della Conferenza unificata) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, che siano realizzati da imprenditori agricoli continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al Dm 23 giugno 2016 sugli incentivi per le energie rinnovabili non fotovoltaiche.</p> <p>L'accesso agli incentivi è sottoposto a due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli impianti devono essere alimentati per l'80% da effluenti zootecnici e sottoprodotti derivanti dalla stessa azienda agricola che ha realizzato l'impianto e per il 20% da loro colture di secondo raccolto; – l'energia termica prodotta deve essere destinata all'autoconsumo a servizio dei processi aziendali. <p>L'agevolazione particolare prevista per gli impianti a biogas dai commi 954-957 della legge di bilancio 2019 cesserà quando verrà pubblicato il nuovo Dm sugli incentivi per le rinnovabili, salvo che per gli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, nonché per gli impianti iscritti in graduatoria nei registri in posizione utile e per gli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi della disciplina in esame prima della data di pubblicazione del predetto decreto.</p>

(segue)

(segue)

Articolo 1	Argomento
<p>1093. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019".</p>	<p>Attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 147/2013, viene prorogata al 2019 la possibilità per i Comuni di determinazione delle tariffe della Tari (tassa rifiuti) sulla base del criterio medio-ordinario, cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce).</p>

Articolo 19	Argomento
<p>1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.</p>	<p>La legge entra in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1° gennaio 2019.</p>